



*Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.*

## **Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione**

**(Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione)**

**Modifica del 25 ottobre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Le direttive del 22 dicembre 2010<sup>1</sup> sulle frequenze per la radiodiffusione sono modificate come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006<sup>2</sup> sulla radiotelevisione (LRTV);  
visto l'articolo 24 capoverso 1<sup>bis</sup> della legge del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle telecomunicazioni (LTC),

*Art. 3 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Nella liberazione di frequenze il DATEC stabilisce:

- b. i dettagli della diffusione di programmi svizzeri; e

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2017.

1 FF 2011 491  
2 RS 784.40  
3 RS 784.10

25 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

